

**DELIBERAZIONE 14 APRILE 2016
180/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONI IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA 1124/2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12;
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12;
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014;
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2012, 54/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 297/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione

- 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 22/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 22/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2014, 44/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 44/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 144/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 144/2014/R/GAS);
- la sentenza del 7 maggio 2015, n. 1124, del TAR Lombardia (di seguito: Sentenza).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 29/11, l’Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità, realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10, che introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all’ingrosso del gas naturale, comprendenti anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- con la deliberazione 22/2014/R/GAS, l’Autorità ha rilevato che le modifiche nel frattempo *“intervenute nella normativa e nella regolazione dello stoccaggio potrebbero, anche in relazione alla loro repentina entrata in efficacia e in ragione dell’evoluzione del contesto di mercato richiamato nei considerati, aver inciso – in particolare con riferimento all’anno stoccaggio 2013-2014 – sulla redditività dell’investimento dei soggetti industriali, cui le misure del decreto legislativo n. 130/10 sono rivolte, al di là di quanto dovrebbe essere l’effetto dell’alea tipica cui sono esposte scelte imprenditoriali di natura pluriennale”* come quelle oggetto del medesimo decreto;
- con la deliberazione 144/2014/R/gas, l’Autorità ha, pertanto, previsto che, per l’anno termico dello stoccaggio 2013/2014, fosse applicato agli utenti dello stoccaggio, in luogo del corrispettivo c_{fix} , un corrispettivo ridotto c_{fix}^{mkt} , calcolato sulla base delle condizioni di mercato allora vigenti per l’offerta e la cessione delle capacità di stoccaggio;
- inoltre, con la medesima deliberazione, l’Autorità ha invitato la società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit) a ricalcolare tutte le partite economiche, a debito e a credito, riguardanti gli utenti dello stoccaggio a cui era stato fatturato il corrispettivo c_{fix} nell’anno termico 2013/2014;
- la capacità di stoccaggio finanziata ai sensi del decreto legislativo 130/10 poteva essere ceduta, ai sensi del Codice di Stoccaggio, su base annuale, mediante:
 - procedure a mercato, che prevedono che il corrispettivo c_{fix} sia comunque fatturato al soggetto cedente, ossia l’investitore;
 - cessioni bilaterali di contratto, a condizioni economiche negoziate dalle parti, che prevedono che il corrispettivo c_{fix} sia applicato all’utente cessionario;
- la società Stogit ha provveduto a riconoscere, agli utenti cui è stato fatturato il

- corrispettivo c_{fix} nell'anno termico 2013/2014, gli importi dovuti per effetto dell'applicazione della sua sostituzione con il corrispettivo ridotto c_{fix}^{mkt} ;
- con la Sentenza il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione 144/2014/R/gas *“nella parte in cui, intendendo disporre una misura correttiva della perdita di redditività degli investimenti operati da soggetti che hanno finanziato le capacità di stoccaggio realizzate ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010, ha indirizzato il conguaglio della componente C_{fix} in favore degli utenti dello stoccaggio, anche laddove tali soggetti non coincidano con gli investitori da ristorare”*;
 - avverso tale Sentenza hanno proposto appello alcuni operatori controinteressati e i giudizi sono tuttora pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare disposizioni ai fini dell'applicazione della Sentenza;
- sia, a tal fine, necessario tenere conto del rapporto, basato su accordi bilaterali, fra il soggetto investitore e il soggetto cessionario e pertanto sia opportuno prevedere che Stogit provveda a comunicare ai soggetti investitori gli ammontari riconosciuti ai soggetti cui hanno ceduto la capacità ed è stato applicato il corrispettivo c_{fix}^{mkt} in luogo del corrispettivo c_{fix} , in modo da consentire eventuali azioni di ripetizione delle somme erogate fra gli utenti interessati

DELIBERA

1. di prevedere che la società Stogit S.p.a. comunichi a ciascun soggetto investitore delle capacità, di cui al decreto legislativo 130/10, gli importi riconosciuti, ai sensi del punto 1 della deliberazione 144/2014/R/gas, ai soggetti a cui abbia eventualmente ceduto la capacità;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni